

PREZZI DI ASSOCIAZIONE

ROMA E LO STATO		FUORI STATO franco al confine.	
Un anno	sc. 7 20	Un anno	sc. 10 40
Ses. mesi	» 3 80	Ses. mesi	» 5 40
Tre mesi	» 2 00	Tre mesi	» 2 80
Un mese	» 70	Un mese	» 1 00

L'Associazione si paga anticipata. Un foglio separato haocchi cinque N. E. I Signori Associati di Roma che desiderano il giornale recato al domicilio pagano in aumento di associazione da 1.5 al mese.

PER LE ASSOCIAZIONI

ROMA, alla direzione dell'EPOCA.
STATO PONTIFICIO -- Presso gli Uffici Postali.
FIRENZE -- Gabinetto Vieuxsoux.
TORINO -- Gianni e Fiore.
GENOVA -- Giovanni Grondona.
NAPOLI -- G. Noblie. E. Dufresne.

L'EPOCA

GIORNALE QUOTIDIANO

AVVERTENZE

La distribuzione ha luogo alla Direzione dell'EPOCA: Palazzo Buonaccorsi Via del Corso N. 219.

Pacchi lettere e gruppi saranno inviati (franchi).

Nei gruppi si noterà il nome di chi gli invia.

Il prezzo per gli annunci semplici Bal. 20. Le dichiarazioni aggiuntive Bal. 5 per ogni linea.

Per le inserzioni di Articoli da convenirsi.

Lettere e manoscritti presentati alla DIREZIONE non saranno in conto alcuno restituiti.

Di tuttocciò che viene inserito sotto la rubrica di ARTICOLI COMUNICATI ed ANNUNZI non risponde in verun modo la DIREZIONE.

AI LETTORI

L'Amministrazione dell'EPOCA rende noto che chiunque vorrà quindi innanzi ritenersi associato a quel giornale dovrà inviare ANTICIPAMENTE (franco) alla Direzione dell'Epoca in ROMA il gruppo contenente l'ammontare dell'abbonamento con entro scritti il proprio nome e la città ove debbe spedirsi.

Ne restano perciò avvertiti in tempo utile tutti quei Signori che intendono di riformare l'associazione col principio del nuovo anno affinché non più tardi del 31 Dicembre cadente abbiano fatto pervenire in Roma le rispettive rate trimestrali, senza di che verrà *immancabilmente sospesa* la spedizione del giornale.

Non si cessa poi di rammentare a tutti coloro i quali non hanno ancora soddisfatto agli arretrati di volerne fare al più presto l'invio per regolare i conti dell'annuale Amministrazione.

ROMA 20 DICEMBRE

Ogni giorno di più si comprende che il palladio della libertà e della sicurezza dei popoli sta nel vessillo della guardia cittadina. Questa forza armata ed imponente che tante volte ha salvato il paese e si è resa benemerita della Patria, diede nel giorno d'ieri splendissime prove della sua vigilanza, del suo zelo, e della sua coraggiosa attività. Del che le siano rese solenni ed amplissime grazie, come tra fratelli e fratelli si usa di manifestarle col cuore.

V'erano pur troppo alcuni che voleano pescare nel torbido, alcuni estranei affatto al paese di Roma e qua venuti con segreti intendimenti, con oscure mene, con ignote arti di sedizione. Costoro per altro entrando nella capitale Roma, dimenticarono che v'era una popolazione intera, una popolazione dei dodicimila fuochi Civici, la quale vuol procedere francamente e lealmente nelle vie del progresso liberale, e non con tumulti che conducono alle scissure e all'anarchia. Questa popolazione quando s'accorse che si abusava dell'ospitalità concessa, che si voleano destar grida sovversive, che infine la cosa pubblica correva pericolo, accorse come un uomo solo all'appello del Governo e del Comando militare Civico, e tutte le piazze e i punti più frequentati della città furono cinti d'armati, pronti a far rispettare l'ordine colle baionette.

Bello ed imponente spettacolo che richiama a memoria l'intrepidezza de' nostri padri, e nella città eterna fa rivivere le virtù generose del coraggio, della perseveranza e del patriottismo.

Anche questa volta possiam dire con orgoglio che l'Austria non ride di quelle trame che sembrerebbero da lei stessa avventate contro questo Stato italiano. No, per Dio! che Roma non cadrà vittima della sovversione!

Chi avesse ancora simili idee contro di noi gli diremo con orgoglio *si specchi nella giornata di ieri, e giudichi da se, se questo è terreno da seminar divisioni e scissure.*

Intanto a conforto dei buoni e di tutta la città nostra, che tanto ci è cara quanto da altri è insidiata, possiamo annunziare che la Costituente dello Stato sarà quantoprima convocata, come risulta anco dal Proclama della Giunta di Stato che riferiamo nel presente numero.

Questa domanda venne formulata dalla Guardia Civica, come apparisce dall'atto che parimenti poniamo nelle nostre pagine, e formulata in quell'ora stessa che a Piazza del Popolo, a Piazza Venezia, a Piazza dei SS. Apostoli, e a tutti i Quartieri v'erano i cittadini di tutta Roma in ischiere militari.

Verso le 9 pom. il Ministro del Commercio recò assicuranti e degne parole da parte del Governo, e disse esser tutta la città tranquilla.

Allora le truppe in vari plutoni dimillarono per tutto il Corso, istantaneamente illuminato, tra il giubilo degli astanti e delle famiglie. — Viva Roma, viva il suo contegno. Evviva la Civica!

ORDINANZA MINISTERIALE

Considerato che il Ministero degli Affari esteri degli Stati Romani dev'essere ordinato sopra basi del tutto nuove, rimanendo ad esso interamente inapplicabili il sistema e gli usi dell'antica Segreteria di Stato;

Considerato, che i principali miglioramenti da introdursi sono, la maggiore semplicità; la più stretta economia; la meglio intesa concentrazione delle diverse attribuzioni del Ministero in pochi funzionarii, i quali sieno responsabili dell'esercizio de' subalterni impiegati;

Esaminati i metodi e le riforme seguite da altri governi Italiani e stranieri;

Il Ministro degli Affari esteri;
Sentito il Consiglio de' Ministri;

ORDINA

ARTICOLO PRIMO

Divisioni e Attribuzioni

§. 1. Il Ministero degli Affari esteri è composto, del Gabinetto del Ministro, e della Segreteria Ministeriale.

§. 2. Il Gabinetto del Ministro è incaricato, di tutti i lavori riservati; della corrispondenza ufficiale; dello spoglio dei giornali nazionali e stranieri; dell'apertura dei pieghi non riservati, che pervengono al Ministero; della biblioteca per uso del Ministero; delle udienze; delle suppliche e de' memoriali; del personale spettante al Gabinetto ed alla Segreteria, non che dell'interno servizio e delle relative discipline.

§. 3. La Segreteria Ministeriale si compone di tre Divisioni.

§. 4. La prima Divisione è incaricata, della corrispondenza co' nostri Rappresentanti all'estero; del loro personale; delle loro nomine, promozioni, traslocazioni; delle spese ordinarie e straordinarie relative al loro ufficio: di tuttocciò che si riferisce a conclusione ed esecuzione di trattati politici e diplomatici; di ogni movimento militare straniero sia di terra che marittimo; dell'extradizioni dei rei e degli atti giudiziari fra gli statisti e gli esteri o viceversa; dei rapporti e bullettini politici provenienti al Ministero; in fine di tutti gli affari politici e diplomatici propriamente detti.

§. 5. La seconda Divisione s'incarica, degli affari e delle quistioni territoriali e de' confini; della corrispondenza co' Consoli esteri e nazionali; delle spese o attribuzioni spettanti a questi ultimi; e di quanto direttamente o indirettamente a cose Consolari si riferisce. S'incarica della conclusione ed esecuzione de' trattati commerciali e di navigazione; di tutti gli affari commerciali tra statisti ed esteri o viceversa; infine di ogni movimento marittimo di legni mercantili.

§. 6. La terza Divisione comprende l'Archivio e il protocollo, ed è incaricata della classificazione, registrazione, e conservazione di tutte le corrispondenze, opuscoli, giornali, e di qualunque altro documento proprio del Ministero; della spedizione della corrispondenza Ministeriale, e relativa spesa, quando occorra. Essa ritira dal Gabinetto del Ministro i dispacci che ivi sono pervenuti ed aperti, e dopo la registrazione in protocollo, li distribuisce a quella fra le Divisioni cui spettano, per

riprenderli dalla medesima, appena evasi, e quindi depositarli in Archivio. È pure incaricata della emissione de' passaporti, de' visti, e della legalizzazione de' documenti, non che della percezione e del rendiconto delle relative tasse. Inoltre essa conserva e somministra tutti i formularii per le corrispondenze, per i trattati, per le convenzioni, credenziali, patenti ecc. ecc.

ARTICOLO SECONDO

Personale.

§. Unico — Il Ministero è composto, di un Sostituto che ha la soprintendenza del Gabinetto del Ministro e della Segreteria Ministeriale, e rappresenta il Ministro o colle facoltà che gli sono da lui delegate o con quelle che già riceve dai regolamenti in vigore. Il Ministero è altresì composto di Segretari, Sotto-Segretari, Applicati, ed Ufficiali.

ARTICOLO TERZO

Distribuzione del Personale.

§. 1. Il Gabinetto del Ministro è composto di due Sotto-Segretari, e di un Applicato.

§. 2. La prima Divisione si compone di un Segretario Capo di divisione; di un Sotto-Segretario; di un Applicato; e di un Ufficiale.

§. 3. La seconda Divisione ha un Segretario Capo di Divisione; un Sotto-Segretario; un Applicato; e un Ufficiale.

§. 4. La terza Divisione si forma di un Capo di Divisione Archivista e Protocollista; di due Sotto-Archivisti, e Sotto Protocollisti; di un Applicato, e di due Ufficiali.

ARTICOLO QUARTO

Stipendj

§. Unico — Il Sostituto gode di uno stipendio di mensili sc. 80. — I Segretari Capi di Divisione di sc. 60. — I Sotto-Segretari di sc. 45. — I Sotto-Protocollisti, e Sotto-Archivisti di sc. 40. — Gli Ufficiali addetti alle due prime Divisioni di sc. 30. — Quelli addetti alla terza Divisione di sc. 25. (1)

ARTICOLO QUINTO.

Disposizioni accessorie.

§. 1. Gli Applicati prestano il loro servizio gratuitamente; vengono scelti per concorso fra i giovani che più sono distinti per virtù morali e civili, per ingegno

(1) Per un riguardo alle critiche condizioni dell'Erario, gli stipendj sono stati possibilmente fissati con misura alquanto tenue. Così, col nuovo impianto, l'esercizio interno del Ministero dell'Estero, senza mancare del necessario personale, e con una migliore distribuzione di incumbenti e di attribuzioni, non porterà all'Erario se non il mensile aggravio di romani sc. 778; mentre invece coll'antico impianto porterebbe la spesa di mensili sc. 916: 50 non compresa l'abitazione che, secondo l'impianto medesimo, sarebbe dovuta al Sostituto, a quattro de' Minutanti, all'Archivista e a quattro Scrittori detti di numero; e non compresa la Computisteria, che comunque incorporata in quella dei Sacri Palazzi Apostolici, aumenterebbe ciò nullameno la preindicata cifra di sc. 916: 50.

e dottrina; e rimangono disponibili dopo un non breve ed onorato servizio per venir surrogati nei posti che restano vacanti nel Ministero.

§. 2. Le promozioni avranno luogo per solo titolo di anzianità e di abilità fra le Divisioni promiscuamente, poichè non esiste precedenza tra una Divisione e l'altra.

§. 3. Gli Ufficiali non hanno vero diritto di avanzamento, ma possono soltanto essere preferiti agli Applicati (in caso di surrogazione) quelli tra gli Ufficiali che avessero dati sicuri saggi di abilità e d'ingegno non comune.

§. 4. Il Ministero avrà inoltre una Computisteria formata di un Computista Capo di Ufficio, e di un Ufficiale. Lo stipendio mensile del Computista sarà di scudi 50; quello dell'Ufficiale di scudi 30. La Computisteria sarà incaricata dell'amministrazione del Ministero; terrà registro delle spese che vengono proposte od approvate per organo delle tre Divisioni, ciascuna cioè relativamente ai proprj incumbenti: attenderà e invigilerà sugli inservienti inferiori; avrà l'incarico de' mandati per gli stipendj di tutto il personale del Ministero e per tutte le altre spese sì ordinarie come straordinarie.

§. 5. Il servizio famigliare si fa da un portiere maggiore addetto al gabinetto del Ministro col soldo mensile di scudi 16; da un portiere maggiore aggiunto pel servizio del Sostituto col soldo di scudi 14; da due portieri pel servizio delle tre Divisioni col soldo di scudi 12; da un facchino pel servizio della Computisteria col soldo di scudi 6; da due Dragoni sotto-uffiziali pel servizio della corrispondenza entro la città con un soprassoldo mensile per ciascheduno di scudi 4.

§. 6. Viene prescritta la formazione di una tabella per una indicazione più esatta e più particolarizzata del servizio normale del Ministero; e di un Orario per la distribuzione del servizio medesimo.

§. 7. La presente Ordinanza avrà effetto in modo provvisorio, insino a che il preventivo del Ministero non sia deliberato e approvato dai due Consigli.

Resta incaricato per la esecuzione l'attuale Sostituto del Ministero.

Dato in Roma li 18 Dicembre 1848.

TERENZIO MAMIANI.

Ne giunge notizia che Michelangelo Pinto a grande pluralità di suffragi è stato nominato Deputato del Collegio di Tolentino.

Questa mattina Roma è nel più lieto aspetto di tranquillità, sperante in cuore di veder quantoprima attuati i suoi desideri.

Dobbiamo retificar un errore occorso nelle notizie del foglio d'ieri. Non è altrimenti vero che si chiudesse il Circolo Popolare. Noi lo dicemmo a motivo d'una falsa informazione.

Dicesi partito da Roma il General Garibaldi. Noi veramente noi sappiamo di positivo. Certo è che all'ingresso della Locanda non v'è più la Guardia della Legione che spontaneamente quivi prestava il servizio.

SUPREMA GIUNTA DI STATO

POPOLI

Degli Stati Romani

Benchè ci sentiamo di troppo inferiori all'alta dignità ed ufficio al quale ci hanno chiamati i Consigli deliberanti col Decreto loro degli 11 del corrente, noi testimoni della estrema necessità da tutti sentita di dare allo Stato un Governo ed alle pubbliche libertà uno scudo, abbiamo, vincendo le giuste esitanze, obbedito alla imperiosa chiamata della patria. Le nostre cure continue saranno con l'aiuto degli altri poteri di serbare l'ordine interno, aiutare lo svolgimento delle libere istituzioni, ricondurre la prosperità in ogni classe, cooperare con ogni sforzo al conseguimento della Indipendenza Nazionale. Ma noi dichiariamo al tempo medesimo di assumere un tanto ufficio provvisoriamente e temporaneamente, in fino a che una COSTITUENTE degli Stati Romani avrà deliberato intorno al nostr'ordine politico; la quale Costituente chiamata oggimai dal voto universale dei popoli noi promettiamo per quello da noi dipende di dare opera premurosa, affinché sia al più presto possibile convocata.

Popoli di Roma e delle Provincie! fidate nel nostro zelo, come noi fidiamo nella concordia infra voi e nello studio che porrete ad annullare i tristi disegni de' nostri nemici serbandolo intatto ed inalterabile l'ordine della tranquillità e l'obbedienza alle leggi.

Roma. Dalla nostra residenza il 20 Dicembre 1848.

Tommaso Corsini - Giuseppe Galletti - F. Camerata

Ecco l'Indirizzo presentato dalla Guardia Civica al Gen. Gallieno:

SIGNOR GENERALE

Nei gravi e solenni momenti in cui trovasi Roma e lo Stato, nelle presenti circostanze eccezionali, la Guardia Civica Romana, a prevenire qualunque non giusta interpretazione de'suoi sentimenti e delle sue disposizioni crede opportuno di far palese a Voi, degno suo Generale, onde per Voi sia fatto manifesto al Governo e al Popolo; come la Civica Romana desidera ardentemente che sieno fatti paghi i voti di Roma, e delle Provincie mediante una pronta convocazione della Costituente dello Stato a norma dell'indirizzo redatto dai Deputati delle Provincie riunite in Forlì; che la Civica Romana crede, soltanto questa immediata misura poter convenire allo stato presente di cose, e prevenire ogni disordine; che ad ogni modo però essa non permetterà mai che sotto qualunque pretesto sia turbato in questi giorni l'ordine pubblico che tanto onora il nostro popolo e saprà come appoggiare il trionfo della libertà così resisterà con ogni sua forza ai perturbatori, massime estranei, che volessero imporre la loro volontà a un popolo libero, e che si mostrò degno de'suoi grandi destini.

Roma 19 dicembre 1848.

NOTIZIE ITALIANE

MILANO

Nuova e gloriosa DIMOSTRAZIONE fatta a Milano come protesta solenne ed unanime contro il dominio della forza materiale straniera, nell'occasione in cui il Maresciallo Radetzky ordinava ai Milanesi che festeggiassero l'avvenimento al trono di Francesco Giuseppe I. Evviva il forte e concorde Popolo Milanese!

Oggi (12 dicembre 1848) fu festa ufficiale a Milano. La popolazione in generale tenne un contegno onorevole secondo le sue tristi circostanze, ed il corpo municipale si portò benissimo. Dietro l'invito fattogli di intervenire alla Messa solenne in Duomo, Esso vi si rifiutò non credendosi obbligato di accettarlo. Il Maresciallo Radetzky, istruito di un tal rifiuto, mandò questa mattina ai domicili degli Assessori Municipali, invitandoli per una data ora al Broletto, ove essi si recarono infatti, ma fermi nel loro proponimento. Poco dopo di essi, giunsero due Ufficiali, i quali si fecero ad interrogarli, colla solita baldanza, intorno al motivo di quel rifiuto.

Noi non ci crediamo obbligati di accettare un INVITO, risposero essi, sebbene fatto da Sua Eccellenza: non furono che gli ORDINI emanati dalla forza che ci fecero finora chinare il capo: se l'INVITO e ORDINE, alla forza non si resiste: ma se si tratta di SEMPLICE INVITO, noi persistiamo nella nostra decisione. Indispettiti da così franco parlare, gli Ufficiali risposero, che le parole di Sua Eccellenza erano sempre Ordini. Ad onta di ciò, intervennero alla funzione quei soli due o tre che si trovarono al Municipio in quel momento; gli altri avevano stimato meglio di non recarvisi neppure.

In conclusione poi la festa fu solo per le truppe, giacchè la popolazione non mostrò neppure d'accorgersene; e le finestre erano tutte chiuse, le contrade deserte, e nell'interno del Duomo contavasi appena una cinquantina di cittadini. L'orgoglio di Radetzky deve esser rimasto ben mortificato da una così generale dimostrazione di indifferenza e di disprezzo. Sebbene sia certo che i giornali nostri parleranno con enfasi della pomposa cerimonia che ebbe qui luogo, e citeranno con compiacenza i nomi dei servili striscianti che vi intervennero, io ti dirò intanto che i Ciambellani presenti furono soli tre, pochissimi gli impiegati, ed anche questi senza uniforme, volendo essi in tal modo, per quanto io credo, evitare di esser rimarcati.

L'Arcivescovo sempre timido e pauroso, non ebbe il coraggio di mandare a Radetzky la scusa del pranzo; immaginati come egli ed il suo segretario si saranno divertiti ed avranno mangiato di gusto in mezzo a quell'orda di barbari divoratori!

Mi scordavo dirti che l'avvenimento al trono dell'Augusto Paterno Monarca Francesco Giuseppe I fu segnato in Milano dall'ampia concessione del libero suono delle campane; tanta clemenza farà certamente epoca nella storia. La nostra Gazzetta ci va ogni giorno decantando gli esimii meriti e le sublimi qualità del nuovo Monarca; le quali infine si restringono all'aver esso 18 anni, e parlare tutte le lingue del vasto impero (Cart. del Corr. Merc.)

Scrivono nella Concordia.

Dal momento in cui il re dava a GIOBERTI il carico della formazione del nuovo ministero, il grave assunto doveva considerarsi come compiuto; non si credeva possibile il menomo ritardo. Ed in vero, come poteva suporsi che la mente vasta e perspicace dell'illustre filosofo avesse bisogno di lunghe meditazioni per cercare gli uomini coi quali egli aveva da costituire il nuovo gabinetto? come poteva sospettarsi che qualsiasi cittadino da lui a tale uopo richiesto fosse per ricusare la lusinghevole offerta? — GIOBERTI è tale uomo che l'esser gli coadiutore debbe tenersi da chiunque per sommo ono-

re, e quando a taluno fosse paruto troppo grave il peso, doveva qualsiasi voce di modestia tacere al cospetto del di lui giudizio e quando si tratta di camminare sotto la di lui condotta.

Queste proposizioni, incontrastabili per se stesse, non sono tali per un certo partito, il quale lavorando sotto l'acqua, mentre sospende ostensibilmente le sue invettive, si adopera con ogni maniera d'intrighi e di sotterfugi per prolungare indefinitamente l'attuale crisi ministeriale.

Dicesi che nel giorno stesso in cui GIOBERTI era chiamato dal re, egli presentasse completo il quadro del suo ministero, e solo ad attuarlo gli mancasse il consenso di un membro, il quale da principio mostravasi molto lusingato dell'onorevole testimonianza che gli si dava; ma passato un tempo sufficiente per poter esser interpellato ed addottrinato dai suoi amici, cominciasse ad oscillare e poi conchiudesse con un rifiuto. Intanto il tempo passa e la patria perde dei giorni preziosi, ma li guadagna il ministero demissionario.

In tutti i paesi del mondo la caduta di un ministro può pareggiarsi al caso di morte ab intestato. Per contro i ministri demissionari vorrebbero fare del portafoglio un soggetto di successione testamentaria. Se non possono star fermi sui loro scanni, vorrebbero almeno cederli condizionatamente, pel caso soltanto in cui dopo loro siano per essere occupati da persone di loro gradimento. Vorrebbero che fosse come una specie di *resignatio in favorem*, come dicono i canonisti, non già una assoluta demissione.

Egli è così che l'attuale ministero dopo essere stato tanto fatale alla patria mentre esisteva, vorrebbe ancora nuocerle dopo morte, e perpetuare, se fosse possibile, quel funesto sistema che ha fatto nascere da ogni lato incredibili difficoltà.

Chi non deplorerebbe quella triste cecità, se per effetto di simili maneggi un giovane e generoso militare, che si vantava giustamente del suo desiderio della guerra, allorchè i suoi colleghi la rendevano impossibile, lasciasse gli affari precisamente nel tempo in cui la guerra diventa probabile?

Noi ci rivolgiamo a quegli uomini, perchè non accettiamo l'opinione di coloro che li suppongono profondamente malvagi e nemici della patria; noi ci volgiamo a loro e li supplichiamo di abbandonare una volta queste arti, e lasciare che il paese ottenga prontamente ciò che gli abbisogna. Se hanno creduto di dover dismettere il potere, siano conseguenti colla loro risoluzione. Si ricordino di quell'assioma del diritto francese *donner et retenir ne vaut*. Noi li sengiuuriamo a nome di tutta la nazione di lasciare una volta che le cose camminino per la retta strada, e che un ministero formato secondo la lettera e lo spirito della costituzione possa immediatamente mettersi all'opera per rimediare i falli de' suoi predecessori.

STATI ESTERI

FRANCIA

PARIGI 11 Dicembre. -- Dicesi che i governi di Spagna e di Portogallo stanno per concertarsi fra di loro per prendere tutte le disposizioni che crederanno utili agli interessi di S. Santità. I sovrani di questi due paesi considerano il loro intervento come dovere imposto dal loro titolo speciale di Maestà Cattolica e Maestà fedelissima.

-- Le operazioni elettorali pella nomina del Presidente procedono tranquillamente fin qui: del resto le autorità hanno preso in tutt' i punti della capitale le misure più energiche per reprimere all'istante qualunque tentativo di disordine. Si osserva che il numero de' votanti è molto maggiore di quello che ha preso parte ad altre elezioni precedenti. (Patrie.)

Leggiamo nel *National* del 10:

Il seguente proclama è stato affisso quest'oggi sulle cantonate di Parigi.

« Parigi 9 dicembre 1848.

« Cittadini,

« Domani ciascuno di voi concorrerà a compiere l'atto più solenne della sovranità popolare. Una grande nazione confidante nei suoi diritti, confidante nella sua forza, confidante nei suoi lumi, sceglierà l'uomo cui vuole, per un tempo, imporre la cura, il carico di vegliare coll'Assemblea Nazionale alla sua sicurezza, ai suoi interessi, al suo onore.

« Da sei settimane, il governo della Repubblica, fedele alle sue convinzioni come ai suoi doveri, volle che

una libertà intera, assoluta, come la legge si addossò ella stessa di proclamare, fosse lasciata all'esame, alla discussione, alla lotta politica che doveva precedere l'elezione suprema. Questa libertà, così vicina a degenerare in licenza, il governo l'ha rispettata; ma se egli ha compreso i suoi doveri anche i più difficili, si è acquistato il diritto di parlarvi dei vostri.

« Cittadini, se domani vi dimostrerete tranquilli, gravi, risoluti, avrete data all'opera vostra una base salda e rispettabile. I vostri nemici, quelli della società vorrebbero forse trar partito dalle vostre agitazioni, dalle vostre lotte; si arresteranno dinanzi l'opera maestosa del vostro raccoglimento.

« Vi fu detto, come a noi pure fu detto, che uomini insensati parlavano di giudicare la scelta del popolo per quindi mercanteggiare la loro ubbidienza. Rassicuratevi, il governo conosce i suoi doveri, e non è mai stato più energicamente risoluto di compierli.

« I buoni cittadini sono coloro che dopo aver emesso liberamente, consciamente il loro voto, sanno che più non avranno se non ad inchinarsi con rispetto dinanzi la scelta della nazione, qualunque sia il nome che ella possa pronunciare.

« Quanto a coloro che nutrissero altri disegni, che si preparassero a funeste imprese, quanto a costoro, se alcuno ve ne esiste, quest'oggi come governo, domani come semplici cittadini, noi non potremmo vedere in essi se non nemici pubblici, che la legge non vorrebbe e non potrebbe proteggere.

« Cittadini, proviamo almeno che noi siamo degni di esercitare un diritto che non ci si ardisce di contestare ma che forse taluno si rallegrerebbe di vedervi sostituire al disordine.

« Non dimentichiamo che domani il nostro contegno può consacrare o compromettere la Repubblica.

« Il Presidente del Consiglio incaricato
« del potere esecutivo, generale CAVAIGNAC.
« Il Ministro degli interni, DUBAURE. »

Assemblea Nazionale Germanica

FRANCOFORTE 9 dicembre

L'Assemblea ha dato il suo consenso a procedere o a continuare la procedura giudiziale contro i suoi tre membri, Gunther, Levysohn e Jürgens per delitti di stampa.

La subcommissione di Dahmann, Beseler e Waitz, incaricata delle proposte intorno al Capo dell'Impero, ha fatto il suo rapporto alla Commissione costituzionale. Propone un Imperatore ereditario secondo il diritto della primogenitura nella persona di uno dei principi confederati con Ministri responsabili. Egli solo decide sopra guerra e pace senza il concorso dell'Assemblea Nazionale come è fissato nella legge sul Vicario dell'Impero. Del resto ha tutte quelle prerogative che sono attribuite a questo nella detta legge.

In quanto alle proposizioni di legge, i ministri devono consultarsi con un consiglio imperiale composto dei plenipotenziari di tutti i singoli stati federati, ogni stato tedesco mandandone uno, e le 4 città libere assieme uno. Le leggi decretate d'accordo dalla Casa del Popolo e dalla Casa degli Stati (dalla prima e dalla seconda Camera, dal Senato e dal Consiglio Generale) sono promulgate a nome dell'Imperatore. Egli nomina gli ambasciatori, i consoli all'estero. La sua lista civile viene fissata dalle due assemblee ad ogni esaltazione d'un nuovo imperatore. È probabile che queste basi saranno adottate dalla maggioranza della Commissione.

Francoforte s'occupa ora seriamente della persona del futuro imperatore e della sede del governo imperiale. Quanto a quella il partito ora dominante ha gli occhi rivolti a Federigo Guglielmo re di Prussia. Gli avvenimenti gli sono favorevoli. Il programma del ministero austriaco col proporsi per scopo principale la istituzione di un'Austria una ed indivisibile, ha rispinto la causa germanica: ancora i suoi rappresentanti non hanno abbandonato l'assemblea nazionale; ancora siede al vicariato dell'Impero il suo arciduca Giovanni; ma quando l'Austria non muti risoluzione, lo stato attuale delle cose può continuare per pochi giorni: la Germania delusa ha rifiutato nell'opera sua nazionale ogni concorso dell'Austria.

Dall'altra parte il felice esito delle cose in Prussia ha più che mai disposto l'assemblea di Francoforte, cioè la sua destra dominante in favore di Federigo Guglielmo. Dopochè lo stacco dell'Austria è diventato indubitabile, la sola Prussia, che unica grande potenza rimasta, certamente non potrebbe subordinarsi ad un Potere Centrale che non trovasse in lei medesima il suo centro, il suo

punto di gravità, la Prussia sola si presenta per l'egemonia sulla Germania, e l'opinione pubblica va solo ancora discutendo il modo di mettere ad atto la risoluzione cui spingono i tempi.

Altra questione è quella intorno alla sede del futuro Governo Centrale. Le opinioni restano divise, ma pare che Erfurt, antica e già florida città di 26,000 anime nella Sassonia prussiana, quasi nel centro dell'impero germanico attiri a se la maggiore attenzione,

(Deutsche Zeitung Allg. Z.)

GERMANIA

VIENNA 10 Dicembre. — I Viennesi s'erano ingannati ritenendo che fosse cessata l'applicazione del giudizio statario, e le benevole Autorità s'affrettano oggi a trarli d'errore. La Commissione Centrale del comando di piazza rettifica con odierno proclama l'erronea idea che sia levato il giudizio statario, avvertendo come nella Notificazione del mar. Windischgrätz del 24 novembre sia dichiarato cessare l'applicazione del giudizio statario solamente per riguardo a quelle persone che da quel giorno in poi verranno inquisite come complici o partecipi della rivoluzione d'Ottobre, restare però in pieno vigore le norme che sono conseguenza dello stato d'assedio tuttora vigente. S'avverte perciò che saranno quindi innanzi soggetti a giudizio statario i detentori d'armi, i seduttori di soldati, gli eccitatori a rivolta, i disobbedienti all'ordine di spersersi in caso di tumulto. Così il buon popolo di Vienna si avvezzerà a non leggere i decreti superficialmente, ed a non giubilare innanzi tratto.

Altri due individui furono condannati a morte come rei di partecipazione ai fatti d'Ottobre, ma poi aggraziati l'uno a dodici anni di arresto in fortezza, l'altro a dodici anni di pubblici lavori. I loro nomi, e a lunga motivazione delle sentenze trovansi nella gazzetta ufficiale.

Il contagio dell'indirizzi di diffidenza continua, e si estende ormai non ai soli deputati del Parlamento austriaco, ma anche a quelli di Francoforte, che votarono colla maggioranza di quell'assemblea per l'unione personale. Oggi ne circola uno contro il deputato Dr Schilling, che fu di questo numero. È veramente deplorabile il vedere come gli elettori si lascino tanto influenzare dal terrorismo militare che non contento d'una passiva commissione vuole vedere atti positivi d'obbedienza. Se ben mi ricorda, i deputati per Francoforte partirono con un mandato illimitato; i loro elettori rimettevano in essi piena fiducia, ed in alcune parti fu molto gridato contro chi osava proporre di corredare il loro mandato di limitazioni od istruzioni speciali. Invano fu detto allora che quei deputati andando a stringere una confederazione di popoli dovevano essere muniti d'istruzioni circa le condizioni sotto le quali la federazione fosse accettabile; allora i committenti erano sordi. Ora però che i deputati, liberi nei loro movimenti operarono giusta la propria scienza e coscienza, gli elettori li dichiararono indegni della loro fiducia e moralmente li costringono a dimettersi. E chi vorrà credere che queste azioni siano spontanee?

Si scorge poi, che i promotori di siffatti indirizzi di diffidenza vogliono assolutamente ottenere il loro intento, che è la rinuncia del deputato. Così al recente indirizzo contro il Dr Goldmark furono vidimate le firme e l'atto fu spedito col mezzo di questo consiglio municipale al presidente del Parlamento.

Si era sparsa la notizia, che una compagnia di soldati si fosse rifiutata di andare a combattere contro l'Ungheria. Oggi il fatto venne rettificato d'ordine superiore, dichiarando che quella compagnia era andata sino alla stazione della Nordbahn, ma che dovette tornare indietro, non essendovi luogo nel treno per trasportarla. La rettificazione è semi-ufficiale, e per il momento conviene prestarvi fede.

Altra notificazione ufficiale avverte; che la legge severissima contro i detentori d'armi s'applica soltanto a coloro che le conservano per progetto, ma non già a quelli che avessero tardato oltre il termine fissato per la conseguenza, cioè che sono ancora in tempo di consegnarle senza timore di punizione.

Sembrano prender piedi qui le mode inglesi, poiché in questi giorni avvennero diversi casi di suicidio.

Si ha da fonte accreditata la notizia, che l'Imperatore pensi di recarsi a Vienna intorno ai 20 del corrente mese, per poi mettersi personalmente alla testa dell'armata d'Ungheria. L'inverno non frappone sinora alcun ostacolo alle operazioni militari, poiché è veramente straordinaria la mitezza della temperatura a stagione tanto avanzata.

Secondo le notizie di Berlino dell'8 corrente, quella

capitale era perfettamente tranquilla. A Francoforte nella seduta del 6 corrente si occupavano d'una nuova revisione dei diritti fondamentali, e rifiutarono la proposta di abolire i titoli ed i distintivi di nobiltà, accontentandosi di dichiarare abolita la nobiltà come casta speciale. Il ministero berlinese dichiara solennemente, che i suoi più recenti atti non implicano minimamente un distacco della Germania, ma che le relazioni d'unione restano tali quali erano in precedenza.

Si hanno notizie da Parigi pure del 6 corrente, che fanno svanire ogni speranza che il Papa possa portarsi in Francia.

PRUSSIA

BERLINO 7 dicembre — Ieri mattina le LL. MM. giunsero nella capitale, discendendo al Ministero della guerra, ove il Re lavorò coi Ministri.

La famiglia del conte Brandenburg lasciò la Slesia venendosi a stanziare in Berlino.

Costituzione per gli Stati Prussiani

TITOLO PRIMO

Del Territorio dello Stato

1. Tutte le parti della Monarchia nella loro estensione naturale, formano il territorio prussiano.

2. Questi limiti non possono essere cambiati che per una legge.

TITOLO SECONDO

I prussiani sono eguali avanti la legge, essi sono egualmente ammissibili a tutti gli impieghi. La libertà individuale è garantita. Il domicilio è inviolabile. Una intercettazione di lettere, o di carte non potrà aver luogo, salvo il caso d'arresto, o d'una visita domiciliare ordinata in virtù d'un mandato giudiziario. Nissuno può essere distratto dai suoi giudici naturali. La proprietà è inviolabile, salvo l'espropriazione per causa di pubblica utilità, e questo mediante indennità. La pena di morte civile, e di confisca è abolita. Ciascheduno è libero di emigrare, senza essere tenuto a pagare alcun diritto. La libertà dei culti è garantita. Le associazioni religiose sono permesse. Lo stato civile è indipendente dalla credenza religiosa. L'esercizio della libertà religiosa non può essere d'incaglio ai doveri civili e politici. La Chiesa Evangelica, e Cattolica Romana, sono indipendenti nell'amministrazione dei loro affari. Lo Stato non ha il diritto di proposizione, di elezione e di conferma nelle cariche ecclesiastiche.

Il matrimonio religioso non può essere celebrato che dopo il matrimonio civile. La scienza ed il suo insegnamento sono liberi.

Il diritto all'insegnamento è garantito alla gioventù prussiana per mezzo di pubblici stabilimenti. I parenti ed i tutori sono obbligati di far dare a' loro figli o pupilli l'insegnamento necessario per l'educazione generale del popolo, e saranno obbligati di sottomettersi, a questo riguardo, alle disposizioni che saranno stabilite dalla legge sull'insegnamento. È libero a ciascheduno l'insegnamento, purchè provi la sua capacità e la sua moralità. Le scuole pubbliche, e tutti gli stabilimenti d'insegnamento saranno messi sotto la sorveglianza d'autorità nominate dallo Stato. Le comuni contribuiranno alla spesa delle scuole; in caso d'insufficienza lo Stato loro darà un supplemento. L'insegnamento è gratuito nelle scuole popolari. La libertà della stampa è garantita: essa non potrà essere sospesa, limitata, od abolita dalla censura, nè per concessioni o cauzioni, nè per tasse e restrizioni della stamperia libreria, nè infine per la proibizione della spedizione per via della posta, e per una tariffa ineguale.

Se l'autore d'un scritto è conosciuto, e che la giustizia possa farlo arrestare, l'editore, lo stampatore, od il distributore non potranno essere perseguiti, quando per altri fatti non risultino rei di complicità; ogni stampa deve contenere il nome del tipografo e dell'editore. Tutti i prussiani hanno il diritto di riunirsi senza armi in locali chiusi, senza aver bisogno di preventivo permesso dell'autorità. Non però così delle altre riunioni in *plen'aria*, le quali restano sottoposte alla legge, fino a che un'altra legge speciale non abbia provveduto diversamente. La polizia dovrà essere avvertita 24 ore prima della tenuta d'un'assemblea in *plen'aria*; e dessa potrà rifiutare il permesso se la crede pericolosa per l'ordine pubblico. Tutti i prussiani possono formare delle associazioni, purchè non contrarie alle leggi penali: essi hanno il diritto di petizione. Il segreto delle lettere è inviolabile. Ogni prussiano è tenuto al servizio militare; la legge determina la durata di questo dovere.

La forza armata si compone dell'armata permanente; della Landwehr e della guardia civica. Una legge regolerà l'organizzazione della guardia civica. L'armata permanente non può deliberare, nè la Landwehr allorchè dessa è riunita; e quando non è riunita l'è proibito d'assemblarsi per discutere sopra ordini o regolamenti militari. Non è permesso di stabilire nè legati nè fedecommissi di famiglia. I legati e fedecommissi di famiglia esistenti saranno trasformati in proprietà libere per mezzo d'una legge. Sono eccettuati i legati della Corona.

La disposizione della proprietà fondiaria non è limitata che dalle leggi generali. La divisibilità della proprietà fondiaria ed il ricupero dei carichi fondiari sono garantiti.

TITOLO TERZO

Del Re.

La persona del re è inviolabile e sacra. I ministri sono responsabili. Gli atti del governo del re devono essere rivestiti della firma d'un ministro responsabile. Il re solo ha il potere esecutivo. Egli nomina e revoca i ministri, fa promulgare ed eseguire le leggi. Egli è il capo dell'armata. Egli nomina a tutti gli impieghi civili e militari, a meno che non vi si oppongano le leggi. Egli ha il diritto di fare la pace e la guerra, di concludere trattati colle potenze estere. Ma i trattati di commercio o quelli che impongono obbligazioni o allo Stato od ai cittadini, dovranno essere approvati dalle camere.

Il re ha il diritto di grazia, e di commutare le pene. Ma un ministro non può essere graziato che sulla proposizione delle camere che l'hanno posto in accusa. Il re non può sospendere un'istruzione incominciata che in virtù d'una legge speciale. Egli convoca le camere e ne chiude le sessioni. Egli può disciogliere od entrambe le camere od una sola; ma dopo un intervallo di quaranta giorni dalla dissoluzione, gli elettori saranno chiamati a nominare dei nuovi deputati, e dopo l'intervallo di 60 giorni le camere si riuniranno di nuovo. Il re proroga le camere, ma senza loro approvazione non può prorogarle di più di 30 giorni; e questa prorogazione non può aver luogo che una volta per sessione. L'eredità della Corona è stabilita nella linea maschile, dietro il diritto di primogenitura nella linea agnatica.

Il re è maggiorenne all'età di 18 anni compiuti. Egli presta giuramento dinanzi alle camere, di mantenere la Costituzione, e di governare conformemente alle leggi. Senza il consenso delle due camere il re non può essere sovrano di un paese straniero. In caso di minorità del re, le due camere si riuniranno per regolare il regno e la tutela. Se il re non può governare, l'erede presuntivo o chi della famiglia reale che lo rimpiazza a norma delle leggi, convoca le camere.

La reggenza non può essere affidata che ad una sola persona. I beni applicati alla corona saranno come quelli designati dalla legge 17 gennaio 1820 (Dominii civili).

TITOLO QUARTO

Dei Ministri

I ministri ed i loro delegati hanno ingresso alla camera. Ognuno può domandare la presenza dei ministri; i ministri non possono votare che come membri della camera.

Essi possono esser messi in istato di accusa dalla camera in caso di violazione della costituzione, di corruzione o di tradimento.

Il tribunale supremo della monarchia, le camere riunite decidono dell'accusa. Finchè vi saranno due corti supreme, esse si riuniranno a questo riguardo. Una legge speciale determinerà il caso di responsabilità, l'istruzione e la pena da applicarsi.

TITOLO QUINTO

Del potere legislativo.

Il potere legislativo è esercitato dal re e dalle due camere. L'accordo del re e delle due camere è necessario per qualunque legge. Le proposte rigettate dall'una delle camere o dal re non possono essere di nuovo presentate nella stessa seduta.

La prima camera sarà composta di 180 membri. Questi membri sono eletti dai rappresentanti provenienti dai distretti e dai circoli. Essi formano il corpo elettorale ed eleggono i deputati da nominarsi secondo il numero della popolazione.

All'epoca della revisione della costituzione si esaminerà se una parte dei membri della prima camera dovrà essere nominata dal re, ovvero dal primo Borgo-

mastro delle grandi città, come pure se si dovranno ammettere nella prima camera i rappresentanti delle università, delle accademie e delle arti e scienze. Il periodo della legislatura della prima camera è fissata a sei anni.

Ogni prussiano è eleggibile, dopo compiuto l'anno quarantesimo, nella prima camera, purchè goda dei suoi diritti civili e politici, e sia naturalizzato prussiano da cinque anni.

La seconda camera si compone di 350 membri. I distretti elettorali saranno fissati a seconda del numero della popolazione. Qualunque persona, purchè abbia compiuti gli anni 24, godente dei diritti civili e politici, ed abitante da sei mesi almeno nel comune è elettore primario, eccetto il caso d'indigenza.

N. B. Nella revisione della costituzione si esaminerà se convenga un altro modo di elezione.

Gli elettori primarii di ogni comune di 250 abitanti eleggeranno un elettore.

I deputati sono eletti dagli elettori. I distretti elettorali sono organizzati in modo che due deputati almeno siano eletti da un collegio. Il periodo legislativo delle due camere è fissato a tre anni.

Ogni prussiano che abbia compiuti gli anni 30 e che appartenga alla Prussia, dopo un anno può essere eletto deputato alla seconda camera.

Dopo spirato il termine legislativo le camere sono di nuovo elette; ciò sarà anche in caso di soluzione. Nel secondo caso gli antichi membri potranno essere rieletti.

Una nuova legge sulle operazioni elettorali sarà promulgata. Non verranno ammessi supplenti ai membri della seconda camera.

Il re convoca regolarmente le camere nel mese di novembre di ogni anno, e tutte le volte che le circostanze lo esigono.

L'apertura e la chiusura delle camere ha luogo dal re in persona, o da un ministro del re in una seduta ove le due camere saranno riunite.

Le due camere sono aperte, prolungate, e chiuse insieme.

Quando una sola camera è sciolta l'altra è prolungata.

I pubblici funzionari non hanno bisogno d'autorizzazione per entrare alle camere.

Se un membro d'una camera è nominato a delle funzioni pubbliche, deve sottomettersi alla rielezione.

Nessuno può essere simultaneamente membro nelle due camere.

Le sedute delle due camere sono pubbliche.

Ogni camera ha il diritto di presentare indirizzi al re. Niuno può presentare alle camere una petizione o un indirizzo in persona.

Ogni camera può rimandare ai ministri le petizioni che gli sono indirizzate, ed esigere delle spiegazioni sui reclami pervenutigli.

Ogni camera ha il diritto di nominare delle commissioni d'inchiesta per avere informazioni sopra dei fatti.

I membri delle due camere sono i rappresentanti di tutto il popolo; essi votano secondo la loro convinzione indipendente, e non sono sottomessi ad alcun mandato od istruzione; essi non sono responsabili nè de' loro voti nè delle loro opinioni.

Durante le sedute i membri non possono essere arrestati senza l'autorizzazione della loro camera, nè perseguitati per debiti, se ciò non avvenga in caso di flagrante delitto, o entro lo spazio di 24 ore.

Lo stesso è nel caso di un arresto per debiti.

I membri della prima camera non ricevono nè spese di viaggio, nè indennità.

I membri della seconda camera riceveranno dal tesoro un'indennità e le spese del viaggio.

È proibito rinunciarvi.

TITOLO SESTO

Del potere giudiziario.

Il potere giudiziario è esercitato in nome del re da giudici inamovibili. I giudici non possono esercitare altre funzioni con stipendio, se non in virtù di una legge.

La legge determina l'organizzazione dei tribunali. Saranno stabiliti dei tribunali di commercio nei luoghi ove più ne sarà sentito il bisogno.

I due tribunali supremi ancora esistenti saranno riuniti in un solo. I dibattimenti in materia civile e criminale saranno pubblici, ma il tribunale può, nello interesse pubblico, ordinare le porte chiuse.

Il giurì giudicherà i delitti politici ed i delitti di stampa.

Una legge regolerà l'organizzazione del giurì.

La legge fissa la competenza dei tribunali e delle autorità amministrative. In caso di contesa, deciderà un tribunale designato dalla legge.

Non vi è bisogno di un'autorizzazione preliminare per procedere contro i funzionari civili e militari che avranno commesso un abuso di potere.

TITOLO SETTIMO

Degli Impiegati dello Stato.

Una legge fisserà le attribuzioni degli impiegati amministrativi, e li proteggerà contro ogni destituzione arbitraria.

TITOLO OTTAVO

Dell'Amministrazione finanziaria.

Tutte le entrate e spese dello stato devono essere proposte un anno avanti, e portate sul Budget.

Il Budget è fissato annualmente da una legge. Le tasse ed imposte non possono percepirsi dal tesoro se non quando figurano nel Budget, o sono stabilite da legge speciale.

Non può stabilirsi alcuna transazione riguardo alle imposte.

La legislazione esistente sopra le imposte verrà sottomessa ad una revisione, ed ogni transazione sarà soppressa.

I funzionari dello stato e dei comuni non possono percepire diritti che in forza della legge. Lo stato non può contrarre prestito alcuno che in virtù d'una legge. Lo stesso è per una garanzia da dare per lo stato.

Per oltrepassare il Budget è necessaria l'approvazione della Camera superiore dei conti, che verifica i conti di finanza dello stato.

TITOLO NONO

Dei Comuni, Distretti, Provincie, ec.

La legge determinerà i casi nei quali le risoluzioni dei comuni, circoli, distretti, e provincie per essi adottate, sono sottomesse all'approvazione dell'autorità superiore. I comuni hanno l'amministrazione dei loro affari, compresi la polizia locale. La legge determina il momento e le condizioni della traslazione della polizia ai comuni.

DISPOSIZIONI GENERALI

Le leggi ed ordinanze non sono obbligatorie se non dopo di essere state promulgate. La costituzione può essere modificata, e la maggioranza assoluta di ciascuna delle Camere basta a questo effetto. Le imposte esistenti continueranno a percepirsi, e le disposizioni di legge che non sono contrarie alla presente costituzione, sono mantenute.

In caso di guerra o di sedizione gli articoli 5. 6. 7. 24. 25. 26. 27. e 28 della costituzione potranno essere sospesi temporariamente e per distretto. Una legge particolare fisserà a questo riguardo le disposizioni più precise, fintanto che si seguirà la legge in vigore.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Se la costituzione futura dell'Alemagna rendesse necessari dei cambiamenti alla presente costituzione, il re li determinerà e li sottometterà alle Camere nella più prossima seduta. Le Camere decideranno in seguito se questi cambiamenti sono d'accordo colla costituzione dell'Alemagna. La presente costituzione sarà sottomessa immediatamente dopo la prima riunione delle Camere ad una revisione. Dopo la revisione il re presterà il giuramento secondo è fatta menzione nell'art. 52, come pure le due Camere ed i pubblici funzionari.

Segnato FEDERICO GUGLIELMO

(Seguono le firme dei ministri).

PESTH 8 Dicembre. - Importantissima notizia. I Magiari hanno dichiarato l'imperatore d'Austria ora e per sempre decaduto dal trono Ungarese. LEZIONE AI PRINCIPI IMBECILLI O TIRANNI. Il paese circostante è sempre in immenso fermento.

Da Vienna furono spedite verso le nostre frontiere batterie di cannoni e molte truppe. Ma cosa faranno? (Lett. part. di Pesth.)

LONDRA 9 dic. - Fra i movimenti dell'esercito inglese si osserva che il 26. ed il 41. reggimento di fanteria sono sotto ordine di partenza pel Mediterraneo.

— I vascelli il Prince Regent di 120 cannoni, ed il Powerful di 84 cannoni sono destinati ad unirsi alla flotta del Mediterraneo comandata dall'ammiraglio Parker, e per ora stazionata a Napoli. (United Service Journal.)

F. CAUCCI Direttore Responsabile.
Direzione nel Palazzo Buonaccorsi al Corso n. 219